



*Saraco) ordinando le azione di ritorsione - nei confronti di soggetti ritenuti in posizione contrapposta - necessarie per resistenza la conservazione e la supremazia dell'associazione (es. omicidio (OMISSIS), assassinato in San Vittore Olona (MI) nel luglio del 2008, omicidio (OMISSIS) avvenuto a Riace nel settembre del 2009); esercita il diretto controllo sul territorio prestando il suo assenso ad azioni criminali provenienti dai suoi alleati (es. omicidio (OMISSIS)), fornendo garanzia di "tranquillità " ambientale per lo svolgimenti di rilevanti attività economiche”;*

▪ proc. RGNR (OMISSIS) + (OMISSIS), nel quale è stato condannato con sentenza ormai divenuta irrevocabile (Corte di Assise di Milano n. (OMISSIS) in data (OMISSIS), confermata dalla sentenza n. (OMISSIS) del (OMISSIS) della Corte d'Assise d'Appello di Milano) alla pena dell'ergastolo, per il reato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolazione dell'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, per avere cagionato, in qualità di mandante, la morte di (OMISSIS), capo della "Lombardia" e ai vertici della locale di Guardavalle;

- che nella proposta sono inoltre riportati gli esiti di ulteriori procedimenti giudiziari a carico del (OMISSIS), oltre che le frequentazioni da lui intrattenute con altri soggetti pregiudicati;

- che la difesa ha depositato una memoria, nella quale ha richiamato una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale a carico di soggetto a carico del quale sia in corso di esecuzione una pena detentiva di lunga durata; ciò in quanto la valutazione della attualità della pericolosità sociale dovrebbe ritenersi inutile quando il proposto abbia davanti a sé diversi anni di reclusione, dovendo essa comunque essere ripetuta quando cessa la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale.

Nel merito, ha dedotto che il periodo di detenzione cui risulta ormai da tempo sottoposto il (OMISSIS) avrebbe nel frattempo svolto su di cui un effetto risocializzante, e dunque non potrebbe più ritenersi che la sua pericolosità sociale sia ancora attuale; si è poi richiamata ai principi recentemente espressi in questa materia dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 111 del gennaio del 2018.

### **OSSERVA E RILEVA**

La questione sollevata dalla difesa impone al Collegio di soffermarsi preliminarmente sul tema della compatibilità tra pene detentive di lunga durata e sorveglianza speciale.

Ritiene il Collegio che la lunga aspettativa di detenzione in carcere non possa rappresentare un ostacolo all'applicazione della misura di prevenzione personale.

Ad avviso del Collegio non può infatti condividersi l'assunto, fatto proprio da alcune (sinora isolate) decisioni di altri Tribunali, investiti della medesima questione, secondo cui il decreto di applicazione della sorveglianza speciale, a fronte di una lunga condanna detentiva, rappresenterebbe un provvedimento giurisdizionale "inutile", in quanto, all'esito della detenzione, il Tribunale sarebbe comunque chiamato a compiere quella "rivalutazione" della pericolosità sociale, intesa precipuamente a verificarne l'attualità,

ora imposta, a seguito della sentenza n. 291/2013 della Corte Costituzionale e della riforma del Codice Antimafia (l. 161/2017), dal novellato art. 14, commi 2-bis e 2-ter.

Per un verso deve infatti sottolinearsi l'evidente differenza sussistente tra una verifica limitata a valutare la "persistenza" (secondo la lettera del comma 2-ter dell'art. 14 d.lgs. 159/2011) di una pericolosità sociale già accertata in precedenza e intesa, unicamente, a ordinare l'esecuzione della misura di prevenzione, rispetto a un provvedimento con il quale il Tribunale sia investito del compito, dopo molto tempo dai fatti per i quali il proposto è stato condannato a lunga pena detentiva, di valutare per la prima volta la sussistenza della pericolosità sociale che giustifica l'applicazione della sorveglianza speciale.

La nuova valutazione che il comma 2-ter dell'art. 14 pone sul Tribunale, infatti, deve tenere in considerazione le informazioni acquisite, a mente della stessa disposizione, "presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria", ma non potrà trascurare, evidentemente, il percorso delinquenziale del soggetto sottoposto a lunga detenzione.

Anzi, deve rilevarsi che, soprattutto nel caso - statisticamente frequente - in cui il periodo di detenzione sia trascorso in modo per così dire "neutrale", senza che il detenuto abbia commesso alcuna attività illecita nel corso della propria carcerazione, e neppure abbia dato prova certa del suo definitivo distacco dagli ambienti della criminalità, la valutazione sulla attualità della pericolosità sociale - che è pur sempre strumentale all'applicazione di una misura di "prevenzione", dal contenuto non propriamente sanzionatorio ma intesa al controllo del proposto, per contenere "preventivamente" la possibilità che possa dedicarsi nuovamente ad attività delittuosa - non potrà che essere condizionata dal tenore e dalla tipologia dei fatti di reato posti in essere prima della sua restrizione in carcere. Il che, evidentemente, giustifica la necessità che il Tribunale sia chiamato, in un primo momento e a distanza più ravvicinata da tali fatti, a compiere la valutazione circa la pericolosità sociale del proposto, salvo poi ad aggiornare tale valutazione al momento della cessazione della pena di lunga durata.

Tale percorso, ad avviso del Collegio, si giustifica ancor più allorquando la condanna di lunga durata, come nel caso di specie, sia per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..

Per tale particolare incriminazione, invero, l'ordinamento prevede alcune presunzioni (come quella di pericolosità qualificata, nell'ambito delle misure di prevenzione, con tutte le conseguenze che ne discendono ai fini della applicabilità della sorveglianza speciale e della individuazione dei beni che, sotto il profilo temporale del loro momento di accumulazione, possono essere sottoposti a confisca di prevenzione; nonché, in materia cautelare, quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.) che sono basate sulla constatazione della tendenziale perpetuità del vincolo dei soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con la associazione mafiosa di appartenenza.

La particolare considerazione e il diverso trattamento normativo riservato dall'ordinamento penale ai soggetti imputati o condannati per il delitto di associazione mafiosa, ad avviso del Collegio, non possono

essere trascurati neppure nel momento in cui il Tribunale sia chiamato, dopo una condanna di lunga durata per reati di mafia, a rivalutare la pericolosità sociale del proposto.

Ciò, evidentemente, non nel senso di ritenere che, per tali soggetti, debba sempre, automaticamente, ritenersi sussistente il presupposto della pericolosità sociale, in quanto ciò striderebbe irrimediabilmente con i principi di rango costituzionale che governano la materia penale e, più in particolare, le condizioni per l'applicabilità delle misure sanzionatorie previste dall'ordinamento penale.

Deve essere invero offerta la possibilità al proposto di dimostrare che il vincolo, tendenzialmente perpetuo, assunto prima del momento della propria carcerazione con l'associazione mafiosa di riferimento sia ormai venuto meno, per effetto di una qualche attività, positiva, di dissociazione o comunque di allontanamento dagli ambienti della criminalità organizzata.

Laddove tale prova non sia raggiunta, a fronte di un periodo di carcerazione – per come definito in precedenza – “neutrale”, ad avviso del Collegio, potrà verosimilmente ritenersi che anche il solo trascorso criminale del proposto, unito ad altri indicatori come la constatazione della persistente operatività della associazione di stampo mafioso di cui quest'ultimo è stato ritenuto appartenente, possa, in astratto e salvo verifica nel caso concreto, giustificare l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale, che si caratterizza, come già evidenziato in precedenza, per uno spiccato contenuto “preventivo”; ben potendo, in ipotesi, il lungo tempo trascorso in carcere non essere considerato elemento sufficiente a ritenere venuta meno la pericolosità sociale *illo tempore* accertata, specie in procedimenti, come quello in esame, laddove al proposto (OMISSIS) è attribuito un ruolo verticistico nell'organigramma associativo.

A fronte di tale possibile scenario, ritiene il Collegio di non potersi esimere dalla valutazione, sin d'ora, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale.

Né, ad avviso del Collegio, potrebbe trarsi alcun argomento di segno contrario, rispetto alle conclusioni cui si è sin qui pervenuti, facendo leva sulle indicazioni contenute nella sentenza n. 111, depositata in data 4/1/2018 dalle Sezioni Unite della Cassazione.

In tale pronuncia, le Sezioni Unite, esprimendo il principio secondo cui “*nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personale agli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto*”, hanno inteso evidenziare che il giudizio di attualità della pericolosità sociale non può essere omesso neppure a carico dei soggetti indiziati di appartenenza a una associazione mafiosa, né affidato esclusivamente a presunzioni, specie laddove si consideri che il concetto di “appartenenza”, sufficiente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione<sup>1</sup>, è un concetto più ampio di quello di “partecipazione” ex art. 416 bis c.p., rientrando in esso anche situazioni di contiguità, vicinanza o collaborazione occasionale non idonee all'integrazione dei presupposti di tipicità del reato di

---

<sup>1</sup> nel caso di specie, preso in considerazione dalle Sezioni Unite, il proposto aveva subito una condanna per il reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/1992, aggravato dall'art. 7 d.l. 152/1991, mentre era stato assolto, in doppio grado di giudizio, dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, con giudizio ancora pendente in ragione di sentenza di annullamento pronunciata dalla Cassazione.

cui all'art. 416 bis c.p., che meritano, pertanto, in sede di rivalutazione della pericolosità sociale, una diversa considerazione rispetto a quella dei soggetti intranei all'associazione.

Successive pronunce, precisando ulteriormente i contenuti della sentenza delle Sezioni Unite, hanno evidenziato chiaramente che *“nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (ibidem, Rv. 271511). A tal fine, la massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo può applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta, non potendo da sola genericamente sostenere l'accertamento di attualità”* (così Cass., n. 20826/2018).

Da quanto detto non si vuol far discendere la superfluità del - doveroso - accertamento della persistenza della pericolosità sociale che dovrà essere effettuato al momento della scarcerazione del (OMISSIS); si vuole solo rimarcare che la partecipazione a una associazione mafiosa, ancor più nel caso in cui l'interessato rivesta un ruolo verticistico in seno all'organigramma associativo, è elemento di cui si dovrà necessariamente tenere conto nell'ambito di tale giudizio e che, per questo motivo, non appare condivisibile la scelta di rimandarne ogni tipo di valutazione al momento della cessazione della detenzione.

Ulteriori argomenti a sostegno della contrarietà al dato normativo dell'opzione intesa al differimento della decisione sull'applicazione della sorveglianza speciale provengono dalla stessa disciplina del Codice antimafia, che prevede, agli artt. 67, 79 e 80, una serie di conseguenze immediatamente applicative per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale, estendibili anche ai soggetti conviventi, nonché alle imprese riferibili al proposto, oltre che effetti di natura tributaria e fiscale. Altre norme, poi, prevedono ulteriori conseguenze, come la revoca della patente (art. 120 Codice della strada), incapacità in materia elettorale (art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 223/1967, art. 15 l. 55/1990, artt. 58, 59 e 94 d.lgs. 267/2000), l'esclusione, frequentemente, dai provvedimenti di amnistia o indulto, nonché l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione (art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016).

Il differimento di tali rilevanti effetti non troverebbe, invero, alcuna valida giustificazione.

Da ultimo deve rilevarsi che non appare persuasivo l'argomento, prospettato dalla difesa, secondo cui le disposizioni introdotte dalla l. 161/2017 all'interno dell'art. 14, ovvero i già richiamati commi 2-bis e 2-ter, debbano intendersi come disposizioni di carattere transitorio, applicabili solo con riferimento ai

---

<sup>2</sup> La motivazione della sentenza richiamata prosegue con l'elencazione degli indicatori che possono convalidare il giudizio di attualità della pericolosità sociali, individuandoli nella *“natura storica del gruppo illecito a cui tale appartenenza si riconduce; la tipologia della partecipazione, con particolare riferimento all'apporto del proposto ad al suo accertamento con sentenza definitiva; la particolare valenza del contributo individuale nella vita del gruppo, per effetto, ad esempio, del ruolo verticistico rivestito dall'interessato; elementi che costituiscono la base applicativa della regola di esperienza da cui è tratta la presunzione di stabilità, desunta dalla natura e tipologia del vincolo associativo”*.

soggetti, sottoposti a pena detentiva di durata superiore ai due anni, cui la misura della sorveglianza speciale sia stata applicata prima dell'entrata in vigore della riforma.

Va infatti osservato che la stessa l. 161/2017 prevede, al Capo VII, “disposizioni transitorie e di attuazione”, tra le quali non è contemplata la disciplina introdotta nell'art. 14.

Molto più razionale appare, allora, la scelta di ritenere, in conformità a quanto sin qui argomentato, che il comma 2-ter dell'art. 14, introducendo una regola di carattere generale, valevole con riferimento a tutte le ipotesi di applicazione della sorveglianza speciale a carico di soggetti condannati a pena superiore ai due anni, sia prima che dopo la riforma, postuli, in effetti, lo svolgimento di una valutazione preventiva, quando il soggetto sia ancora ristretto in carcere, circa l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale, che dovrà essere unicamente “attualizzata” (per come confermato dallo stesso tenore della disposizione normativa, che parla di “persistenza” della pericolosità sociale) tenendo conto degli elementi sopravvenuti al momento della scarcerazione del proposto.

Tanto premesso, passando, adesso, all'esame della posizione del (OMISSIS), ritiene il Collegio che gli episodi delittuosi richiamati dall'Ufficio di Procura e posti alla base della richiesta di applicazione della sorveglianza speciale rappresentino situazione obiettive e fatti specifici, che possono essere posti alla base della misura di prevenzione personale in quanto rivelano la stabile dedizione del (OMISSIS) alla commissione di delitti e il suo inserimento, con ruolo verticistico, nell'ambito di una cosca di *'ndrangheta* particolarmente potente e riconosciuta, ovvero la cosca che ha il suo stesso nome e opera nel territorio di Guardavalle ed esercita la propria egemonia su parte della costa jonica calabrese.

I procedimenti penali cui si fa riferimento nella proposto di applicazione della sorveglianza speciale hanno dimostrato (uno, quello per l'omicidio (OMISSIS), con sentenza ormai passata in giudicato; mentre l'altro, quello in cui è contestato, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con sentenza di condanna di primo grado) il particolare riconoscimento di cui gode il (OMISSIS) nel contesto *'ndranghettistico*, essendosi i collaboratori di giustizia riferiti alla sua persona descrivendolo come soggetto autorevole, pronto a comporre i contrasti tra i vari appartenenti al sodalizio, laddove se ne era posta la necessità; nonché chiamato ad esprimere il suo benessere all'ingresso, nell'associazione criminale, di nuovi soggetti affiliati, presiedendo cerimonie di affiliazione, attribuendo direttamente le doti e risultando significativamente presente su diverse “copiate” (cfr., ad esempio, le dichiarazioni rese dal collaboratore (OMISSIS), uno dei due autori materiali dell'omicidio (OMISSIS), insieme a (OMISSIS), nell'ambito del procedimento tenutosi innanzi alla Corte d'Assise di Milano).

Va poi considerato, quale elemento da solo idoneo ad esprimere la sua spiccata pericolosità sociale, la sua riscontrata partecipazione al momento deliberativo e la sua diretta assunzione del ruolo di mandante nell'ambito del grave fatto omicidiario, commesso ai danni di altro esponente della *'ndrangheta*, ovvero (OMISSIS), che, secondo la prospettazione accusatoria, aveva manifestato intenzioni secessioniste e per

questo era stato giustiziato, su ordine dello stesso (OMISSIS), da uomini di azione da lui stesso incaricati ((OMISSIS) e (OMISSIS), che, agendo con modalità plateali tipiche dei regolamenti di conti di mafia, lo avevano attinto, in pieno giorno a viso scoperto, alla presenza di altre persone, con più colpi d'arma da fuoco, nei pressi di un bar a San Vittore Olona). L'episodio menzionato appare senz'altro indicativo di una personalità senza scrupoli, disposta all'affermazione dei propri interessi criminali anche a scapito della eliminazione fisica dei propri concorrenti, in una logica prevaricatoria tipica dei contesti di *'ndrangheta*.

Gli elementi cui si è fatto cenno appaiono conducenti nel senso di ritenere che il proposto sia soggetto indiziato di "appartenenza" a un sodalizio di stampo mafioso, ai fini e nel senso indicato dall'art. 4, lett. a), d.lgs. 159/2011 (cfr. Sez. Un., n. 111/2018, che, in motivazione, ha precisato che *"il concetto di appartenenza, evocato dalla norma, è più ampio di quello di partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non integrano (...) la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, anche non continuativa"*).

In questa situazione, ai fini della valutazione di attualità della pericolosità sociale, ritiene il Collegio che debba essere valorizzato il fatto che il (OMISSIS) (per come risulta dai dati indicati nella proposta della Procura di Catanzaro) risulta, ininterrottamente, in carcere dall'anno 2010 (ovvero dal 13.7.2010 in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare relativa all'episodio dell'omicidio (OMISSIS); con ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti in data 25.06.2013, dal GIP di Catanzaro, nell'ambito del procedimento in cui è imputato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), e che l'episodio omicidiario per il quale è stato condannato alla pena dell'ergastolo è avvenuto nel luglio del 2008, mentre invece la contestazione di dirigente dell'associazione ex art. 416 bis c.p., per cui è stato recentemente condannato dal Tribunale di Catanzaro, riguarda un arco temporale che si estende dall'anno 2007 anche oltre all'anno in cui è stato sottoposto a custodia carceraria.

Tanto, ad avviso del Collegio, appare significativo di una pericolosità sociale manifestatasi ininterrottamente almeno sino al momento della carcerazione; senza che siano emersi elementi che consentano di ritenere che essa sia venuta meno in seguito a tale evento.

La difesa, cui, per le considerazioni evidenziate in precedenza, incombeva il relativo onere probatorio, non ha portato all'attenzione del Tribunale alcun elemento concreto positivamente apprezzabile nel senso di un distacco o di una resipiscenza del (OMISSIS), ovvero di una attenuazione, per altro verso, della sua pericolosità sociale, essendosi unicamente limitata a richiamare, in astratto e senza il riferimento ad alcuno specifico comportamento, la funzione "risocializzante" della detenzione; non potendosi, del resto, certamente ritenere che il tempo silente trascorso in carcere, di fronte a un soggetto di così elevato rango criminale, possa rappresentare, di per sé, elemento favorevole per il proposto, sufficiente a far ritenere cessata la sua pericolosità sociale.

Tanto, ritiene il Collegio di dover precisare ulteriormente, non inficia la valutazione che questo Tribunale potrà essere chiamato a svolgere in seguito alla cessazione della misura detentiva cui risulta sottoposto il (OMISSIS), allorquando potranno essere utilmente valorizzati elementi indicativi della sopravvenuta assenza, al momento in cui verrà effettuato tale giudizio, dell'attualità della sua pericolosità sociale.

In base alle considerazioni che precedono, per consentire un contenimento della pericolosità sociale del proposto, si rende necessaria l'applicazione della sorveglianza speciale, che, in considerazione del numero e della tipologia dei reati posti in essere e dell'elevato grado di pericolosità del (OMISSIS), appare adeguato quantificare nella misura massima di anni cinque.

Appare inoltre opportuno disporre una limitazione dei movimenti del (OMISSIS), che si stima indispensabile per tutta la durata della sorveglianza speciale, ovvero per anni cinque, nell'ottica di un doveroso soddisfacimento delle esigenze di tutela sociale, con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e con gli obblighi specificati nel dispositivo, al fine di evitare che il (OMISSIS) possa svolgere la sua attività delittuosa e manifestare la propria influenza criminale anche altrove, e comunque al di fuori del luogo di dimora ove è più agevolmente controllabile.

Va posto a carico del (OMISSIS) l'obbligo di versare la cauzione pari a euro 750,00, da corrispondere entro giorni 90 dalla esecuzione del presente provvedimento.

Si impone, inoltre, la condanna alle spese del presente procedimento.

#### **P.Q.M.**

Visti gli articoli 1, 4, e segg., D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

**Sottopone** (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza **per la durata di anni 5**, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza;

**Prescrive** al suddetto (OMISSIS):

- di darsi alla ricerca di un lavoro, stabile ed onesto;
- di fissare la propria dimora, di farla conoscere all'Autorità di pubblica sicurezza che procederà all'esecuzione del presente decreto e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima;
- di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti;
- di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;
- di non rincasare la sera più tardi delle ore 21,00 dal 1° ottobre al 31 maggio, e delle ore 22,30 dal 1° giugno al 30 settembre, e di non uscire di casa la mattina più presto delle ore 6,00 e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla predetta Autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non detenere e non portare armi, anche a modesta capacità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi giocattoli rintroductenti armi; altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di

nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei a recare danni alla persona, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi di fiamme;

- di non detenere, portare e utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza, la capacità offensiva, ovvero, comunque, predisporti al fine di sottrarsi a controlli di polizia;
- di non detenere e utilizzare programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi;
- di non partecipare a pubbliche riunioni;
- di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla vigilanza, individuata nel Comando Stazione Carabinieri dell'attuale luogo di dimora, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e a ogni richiesta di essa;
- di portare con sé la carta di permanenza e di esibirla a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

**Impone** (OMISSIS) di versare, in favore della Cassa delle ammende, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di esecuzione della presente decreto, la somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00) a titolo di cauzione;

**Manda** alla cancelleria per quanto di competenza e, in particolare, per la comunicazione al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale e alla Questura di Catanzaro, nonché per la notificazione al proposto e al difensore.

**Si avvisa l'interessato** che contro il presente decreto è possibile presentare ricorso alla Corte di Appello, entro dieci giorni dalla sua notificazione, ricorso che non ne sospende l'applicazione; e che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui sopra è punita ai sensi dell'art. 75 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Visto l'art. 7, comma 10 quinquies, d.lgs. 159/2011,

**condanna** il (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Catanzaro, 15 ottobre 2018

il Presidente estensore  
dott. Michele Cappai